

(N. 2455)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1952

Autorizzazione di assegnazione di un fondo di un miliardo per costruzione, acquisto o adattamento di edifici per gli uffici finanziari

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della sistemazione degli Uffici finanziari esiste da decenni e nonostante vari tentativi non è stato portato a soluzione. Oggi più che mai esso si presenta grave e la sua soluzione impellente.

Nel periodo fra le due guerre mondiali furono costruiti alcuni edifici, decorosi e adatti, in alcuni capoluoghi di provincia — sono da ricordare tra essi i «palazzi delle finanze», di Bari, Genova, Milano, Napoli —: ma tali costruzioni essendo state eseguite, non secondo un piano determinato dall'Amministrazione finanziaria in relazione, cioè, ai propri fabbisogni ed alle maggiori necessità, bensì come parte di un vasto programma nazionale di lavori pubblici, soddisfecero relativamente poco e solo in parte i servizi finanziari.

Pochi mesi prima dell'ultimo conflitto l'Amministrazione delle finanze, per quanto incompletamente, elaborò un programma organico, ma per il precipitare degli eventi bellici esso

non poté essere attuato nemmeno come inizio.

Il problema, a seguito delle distruzioni verificatesi in dipendenza della guerra, e delle accresciute esigenze degli uffici finanziari che han visto aumentare di anno in anno i loro compiti, è divenuto tanto grave da richiedere, in termini indilazionabili, una soluzione.

Nella maggior parte dei centri infatti — capoluoghi e non — i servizi finanziari, fatte le poche eccezioni avanti indicate, sono alloggiati o in stabili demaniali, di antica costruzione e quindi irrazionali, insufficienti e non rispondenti allo scopo, ovvero in stabili privati e perciò stesso inadatti. I locali suddetti, inoltre, per deficiente manutenzione sono in condizioni così deplorablevoli che ne scapita il decoro e il prestigio dell'Amministrazione; ed ancora più spesso, a causa di sistemazioni improvvisate o di ripiego, i diversi uffici, anche di una medesima Amministrazione, sono si-

tuati in località tra loro distanti, sì che il cittadino per raggiungerli deve sottoporsi a non lievi disagi e manca un vero controllo da parte del capo del servizio.

Tale stato di cose inoltre, dal punto di vista economico, grava di un notevole onere il bilancio statale per l'affitto di locali privati: nell'esercizio corrente esso è previsto in oltre 1 miliardo. Tale onere, già forte, diverrà sempre maggiore con lo sblocco dei fitti: a quale cifra potrà assommare è facile prevedere ove si tengano presenti i canoni che si sono dovuti corrispondere in questi ultimi anni nei quali, per impellenti necessità dei servizi, l'Amministrazione è stata costretta a ricorrere a locali di libera contrattazione.

Naturalmente il problema, per la sua stessa vastità, non potrà essere risolto in breve tempo: occorre, però, in considerazione soprattutto delle profonde riforme che si stanno attuando nel campo dei tributi, dare inizio subito alla sua attuazione.

A ciò si provvede con la richiesta di asse-

gnazione di un primo fondo di 1 miliardo con il presente provvedimento sottoposto all'approvazione del Parlamento.

All'attuazione del programma sarà dal Ministero dei lavori pubblici provveduto di concerto con l'Amministrazione finanziaria, che più conosce le esigenze dei servizi e a quali occorre dare la precedenza.

Pure essendosi convinti che il problema dovrà risolversi mediante costruzione di fabbricati appositamente progettati, completamente rispondenti allo scopo, il che apporterebbe anche benefici non trascurabili nel campo sociale con l'impiego di mano d'opera disoccupata, col disegno di legge non si esclude la eventualità di far fronte alle necessità, ove possibile, mediante adattamento di fabbricati demaniali (parecchie case ex fascio si presterebbero allo scopo) o l'acquisizione di fabbricati privati; ciò che potrebbe importare una economia nella spesa e un più sollecito esaudimento del bisogno.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È autorizzato su apposito capitolo del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici lo stanziamento di lire un miliardo per la costruzione, l'acquisto o l'adattamento di fabbricati da adibire a uffici finanziari.

Il programma per l'attuazione del disposto di cui al precedente comma sarà stabilito di concerto fra il Ministero dei lavori pubblici e quello delle finanze.

### Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1951-52.

### Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti, negli stati di previsione, le necessarie variazioni.